



## **OGGETTO: Problematiche DL Reclutamento**

### **1. Criticità derivanti dalle riserve e progressioni verticali**

Un primo ordine di criticità riguarda **l'art. 1, comma 3**, sulla riserva a favore del personale in possesso di un'alta specializzazione per l'assunzione con contratto di lavoro a tempodeterminato. Si prevede un'OBBLIGO futuro per le PA di riservare nelle assunzioni a tempo indeterminato una quota del 40% al personale suddetto. Ravvisiamo il rischio che tale quota possa andare a sommarsi a quella attualmente vigente per il personale interno (di cui agli artt. 35, comma 3-bis, lett.A e 52 comma 1-bis del TUPI, rispettivamente del 40 e 50%), così come addirittura vorrebbero gli emendamenti proposti da FI e IV e con l'effetto pratico di impedire l'accesso dall'esterno. Chiediamo, pertanto, che l'obbligo previsto venga modificato in **facoltà per le PA** e che si chiarisca che la quota riservata al personale PNRR sia INCLUSA in quella già riservata agli interni, e non invada, dunque, quella riservata agli esterni.

A ciò si collega un'altra criticità, ravvisabile **all'art. 3, comma 1**, che prevede la modifica dell'art. 52 del TUPI con l'introduzione di una PROGRESSIONE VERTICALE tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente in servizio, fermo restando una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno. Riteniamo che anche questo aspetto possa impattare negativamente sull'accesso dall'esterno e, a tal fine, bisognerebbe chiarire che la riserva del 50% si riferisca esclusivamente all'accesso di esterni tramite concorso pubblico (scongiurando il rischio di chiamate dirette e consulenze e chiarendo di non computare in questa quota il personale interno e il personale PNRR).

In definitiva, occorre scongiurare il RISCHIO ATTUALE che la SOMMATORIA tra PROGRESSIONE VERTICALE DI CARRIERA +RISERVA NEI CONCORSI a favore degli INTERNI +RISERVA NEI CONCORSI a favore del PERSONALE PNRR vada ad **annullare l'accesso dall'esterno tramite concorso pubblico, il quale deve invece rimanere fermo almeno al 50%.**

### **2. Rischio di profilazione vincolante su un portale che – come dice Brunetta – incrocerà domanda e offerta**

Altro aspetto che ingenera forte preoccupazione attiene poi all'**art 1 comma 5**, poiché pare che si tenti di introdurre **una vera e propria riforma organica del portale del reclutamento previsto dalla Legge 59/2019, allo scopo di realizzare un sistema in cui i candidati verranno prescelti dallo stesso in base al curriculum, andando ad eliminare il libero accesso ai bandi per tutti coloro che sono in possesso del titolo di studio, al punto di trasformare i concorsi in vere e proprie procedure per invito, anche per i profili non attinenti al PNRR.** Occorrerebbe pertanto precisare che al di fuori della realizzazione dei progetti PNRR (dunque limitatamente alle esigenze ad esso strettamente connesse) non sarà possibile impiegare personale reclutato tramite i canali degli elenchi A e B secondo la procedura comparativa di cui al comma 8. In ogni caso per quanto

attiene ai concorsi ordinari finalizzati alla assunzione di personale a tempo indeterminato per il fabbisogno ordinario sarebbe utile ribadire che il portale potrà implementare esclusivamente le funzioni previste dall'art. 3 comma 7 della Legge 19 giugno 2019 n. 56 permettendo ai candidati in possesso di idoneo titolo di studio di accedere a tutte le posizioni compatibili al proprio profilo, senza forme vincolanti di profilazione e coerentemente all'art. 10 del DL 1 Aprile 2021 n. 44 così come modificato in sede di conversione dalla Legge 28 Maggio 2021 n. 76. In tal senso riteniamo preoccupanti le dichiarazioni del Ministro Brunetta che ha parlato più volte di “modifica dei metodi di reclutamento” o di metodi in cui “saranno le amministrazioni a cercare i candidati e non i candidati a cercare i bandi”. **Il timore fondato è che nella ambiguità delle norme si torni indietro rispetto a quanto ottenuto con l'emendamento Bressa attraverso il proditorio intervento di un decreto attuativo (che il ministro dovrà adottare tra l'altro ai sensi del comma 6 stesso).**

### *3. Abuso di consulenze tecniche e surrogazione delle stesse al reclutamento ordinario*

La questione va poi considerata alla luce della materia degli **incarichi di collaborazione professionale** di cui **all'art.1 commi 6, 7 ed 8**. Nel comma 6 in particolare si fa riferimento ad un regolamento che andrà a definire i profili professionali, le regole sul cumulo degli incarichi e le forme in cui sarà svolta la “valutazione comparativa”. Sulla questione profili professionali va osservata anche una pericolosa delegificazione rispetto a quanto previsto all'art. 3 comma 2 della legge 19 giugno 2019 n. 56, dove già sono definite le “nuove professionalità”. Inoltre nei commi elencati, nulla viene detto sul rispetto dei principi generali già previsti dal DLgs 165/2001 ed in particolar modo dall'art. 7 comma 6 TUPI, in base al quale si può fare riferimento a consulenze esterne per esigenze cui le amministrazioni non possono far fronte col personale già in servizio. Silenzio assoluto in particolare sul tetto massimo dei professionisti reclutabili e sulla rotazione degli incarichi. Il rischio che ravvisiamo è che, in assenza di una definizione precisa di “progetto pnr”, la PA farà riferimento esclusivamente a consulenti/specialisti reclutati con le forme previste per il PNRR (un colloquio informale a seguito della valutazione del curriculum), anche per l'espletamento di attività di tipo ordinario, con una stretta nell'immediato sui concorsi e forme di stabilizzazione più o meno palesi nel futuro post PNRR.

### *4. La questione Giustizia*

Un altro ordine di criticità riguarda infine il **reclutamento del personale negli Uffici giudiziari** di cui **all'art. 14**, il quale prevede ai commi 1 e 2 la preselezione per titoli per tutti i profili ricercati, i quali sono da inquadrare nell'Area III-F1 e nell'Area II-F2 ed F1, accessibili rispettivamente con Laurea e Diploma; si tratta, a ben vedere, di requisiti molto diversi dal dottorato di ricerca o dall'esperienza in organismi internazionali necessari ai fini di essere inquadrati nell'area ad **alta specializzazione** di cui all'art. 1, comma 10; infatti, tale area oggi è la sola per la quale è possibile procedere alla preselezione per titoli e si produrrebbe dunque una VIOLAZIONE DELL'ART. 10, DL 44/2021 POST EMENDAMENTO BRESSA.

Sarebbe, dunque, auspicabile prevedere il **reclutamento tramite concorso aperto a tutti coloro che hanno il titolo necessario all'accesso**, con valutazione successiva dei titoli preferenziali di cui al comma 9. Ciò anche per scongiurare il rischio che, requisiti preselettivi troppo stringenti, producano una bassa partecipazione al concorso, così come avvenuto per il Concorso Sud, con tutte le nefaste conseguenze a cui nei fatti stiamo assistendo.

Comitato spontaneo “No riforma concorsi PA”

Comitato spontaneo “Salviamo i concorsi pubblici”